

CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI

Servizio di ideazione grafica e impaginazione del materiale promozionale e di comunicazione delle principali iniziative dell'Ufficio Comunicazione e Marketing dell'Istituto Oncologico Veneto, per la durata di 24 mesi.

ART 1. CONDIZIONI GENERALI

Le condizioni generali del Contratto di appalto in oggetto sono disciplinate dalle clausole che seguono.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alla richiesta di preventivo e alle vigenti disposizioni del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023.

ART 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Istituto Oncologico Veneto si avvale di un servizio di ideazione grafica e impaginazione di materiale promozionale e di comunicazione per le principali iniziative organizzate dall'Ufficio Comunicazione e Marketing, per far fronte alle attività istituzionali e alle attività di raccolta fondi. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, tali attività nel corso del tempo hanno incluso: sviluppo e realizzazione concept campagna "5x1000", progettazione, realizzazione e impaginato del materiale informativo e/o divulgativo, locandine eventi/congressi, declinazione dei materiali prodotti su tutti i formati richiesti per la loro divulgazione (web, media banner, roll up, pannelli, flyer, pieghevoli, gadget, giornali).

Stante la necessità da parte dell'Ufficio Comunicazione e Marketing di continuare ad avvalersi del servizio, l'Istituto Oncologico Veneto intende affidare il servizio di ideazione grafica e impaginazione di materiale promozionale e di comunicazione delle principali iniziative dell'Ufficio Comunicazione e Marketing.

L'Appalto ha ad oggetto i seguenti servizi:

A. CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE:

- creazione, sviluppo e impaginato dei flyer per campagne di varia natura, volte a favorire l'informazione, la prevenzione, la sensibilizzazione e la divulgazione scientifica in campo oncologico con più opzioni di impaginato (pieghevoli a due ante, a tre ante, ecc...):
- realizzazione di opuscoli/locandine/inviti per:
 - eventi istituzionali (inaugurazioni, congressi o seminari realizzati da IOV);
 - eventi di sensibilizzazione sul territorio (incontri di prevenzione, incontri aziendali, ecc);
 - giornate mondiali/settimane di sensibilizzazione;
- proposta creativa e grafica per Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno;
- proposta creativa e grafica per MOvember, mese per la prevenzione dei tumori maschili;
- ideazione e realizzazione grafica di un opuscolo informativo con contenuti di sensibilizzazione e news del nostro Istituto (testi forniti dall'UOC Comunicazione e Marketing), da inviare ai contatti presenti nel nostro database;

B. FUNDRAISING:

Progetto creativo, ideazione, produzione, realizzazione copy e grafica di nr. 5 campagne di raccolta fondi da declinarsi online e offline, ognuna delle quali sarà declinata nei seguenti formati/strumenti:

- 1 mailing offline per ogni campagna, che consiste nell'invio di lettere postali ai donatori inseriti nella nostra mailing list, per comunicazione delle iniziative in corso e per la raccolta fondi;
- 1 dem (Direct Email Marketing) per ogni campagna, che consiste nell'invio di email dai contenuti personalizzati che vengono inviate alla nostra lista di contatti mail per promozione iniziative e raccolta fondi;
- Social media, 8 prodotti per ogni canale (formati banner, copy differenziati per Facebook, Instagram e LinkedIn);
- 4 foto e almeno 4 banner per ogni campagna. I formati saranno indicati dall'attuale gestore digital;

C. ALTRE ATTIVITÀ PROMOZIONALI:

Creazione, sviluppo e impaginazione (online e offline – offline in formato poster, Jpeg, A4, A5, A3 ed eventuali fuori formato) di:

- 20 locandine formati vari (da quelli A% a roll-up);
- 10 brochure piega a sestino/quartino;
- 10 opuscoli: copy e contenuti forniti da IOV, grafica immagini e impaginato dal fornitore.

D. CAMPAGNA 5X1000

Progetto creativo campagna 5 per mille. Ideazione, produzione e realizzazione della campagna. Adattamento/declinazione materiali per la campagna “5x1000” per i media prescelti (file esecutivi forniti dall'Ufficio Comunicazione e Marketing):

- Web: banner e display, social media, media online;
- Media offline (in accordo con i formati previsti dagli spazi pubblicitari dei media locali e nazionali);
- Pubblicità tabellare e pubblicità dinamica;
- Banner, poll-up, pannelli. Flyer, pieghevoli, newsletter.

Non saranno garantite prestazioni minime, quindi l'Appaltatore non potrà proporre eccezione alcuna o vantare pretese per danni o indennizzi, restando inteso che l'Istituto è obbligato al solo corrispettivo contrattuale per il servizio effettivamente richiesto e reso in assenza di non conformità e contenziosi. Così come alcune attività potranno essere richieste in quantità minori da quelle indicate.

Art. 3 DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO

Il presente appalto avrà durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'importo complessivo posto a base di gara per l'aggiudicazione del servizio ammonta a € 39.000,00 (IVA esclusa).

L'Istituto si riserva l'opzione dell'eventuale rinnovo contrattuale di ulteriori 24 mesi per l'importo complessivo stimato in € 39.000,00 Iva esclusa.

Nel corso della durata contrattuale, l'Istituto si riserva di esercitare l'opzione di estensione del servizio, ai sensi dell'art. 120, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 per un ammontare pari al 50% del valore del contratto iniziale.

Nel caso fosse necessario provvedere alla fornitura di prodotti e/o attività al momento non previsti, e quindi non espressamente indicati nella documentazione di gara, l'Istituto potrà richiedere all'Aggiudicatario una loro quotazione.

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione del servizio alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 4. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60, comma 2 del D.Lgs.36/2023, si applicherà a partire dal secondo anno del contratto la revisione dei prezzi. La revisione sarà concessa a condizione che l'operatore economico dimostri l'intervenuto effettivo aumento dei prezzi ed entro i limiti di cui all'ISTAT FOI o i diversi limiti previsti dalle normative che durante l'esecuzione contrattuale disponessero prescrizioni differenti o, ancora, entro i limiti maggiori del FOI, ma dimostrati dall'operatore economico per tramite di documentazione comprovante. Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le prestazioni realizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento come sopra descritte sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo complessivo del contratto originario.

Art 5. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I dettagli delle singole iniziative, utili alla realizzazione del materiale, verranno forniti all'Aggiudicatario in incontri dedicati con i referenti del progetto dell'Ufficio Comunicazione e Marketing.

L'Ufficio Comunicazione e Marketing si riserva la facoltà, sulla base delle effettive esigenze, di ridefinire e rimodulare la tipologia del materiale da ideare e impaginare rispetto a quanto indicato per ciascuna iniziativa, dandone preventiva comunicazione scritta all'Aggiudicatario.

Per la realizzazione del materiale, la Stazione Appaltante metterà a disposizione immagini fotografiche relative alle iniziative sopra descritte; l'Aggiudicatario metterà a disposizione, se necessario, ulteriori immagini ad integrazione di quanto fornito.

Per le attività relative alle campagne di sensibilizzazione l'Aggiudicatario dovrà presentare 3 (tre) proposte per ogni eventi/iniziativa e, in seguito ad approvazione, fornirà il file in formato aperto per eventuali modifiche interne ed in formato esecutivo declinato in ogni modalità (3 tipologie di banner online verticali/orizzontali, 3 tipologie di formato invito verticale/orizzontale; sestino, quartino e pieghevole a tre ante; mezza pagina, piede e quartino per i giornali) ed ogni altro eventuale supporto idoneo alla divulgazione dell'iniziativa.

Con riferimento alle attività di Fundraising, invece, l'Aggiudicatario dovrà realizzare tutto il materiale grafico necessario alla corretta esecuzione delle campagne, in formato aperto ed esecutivo.



Per le altre attività promozionale l'Aggiudicatario dovrà presentare almeno 3 proposte. Il file esecutivo andrà fornito in tutte le varie declinazioni senza ulteriori costi per la Stazione Appaltante. La decisione finale artistica su ogni proposta spetta esclusivamente all'Istituto Oncologico Veneto.

Tutti le attività oggetto del presente appalto dovranno essere espletate nel rispetto dei seguenti termini:

- Presa in carico del lavoro entro 24 ore dalla richiesta, attraverso un contatto di coordinamento con il responsabile IOV del progetto;
- Invio delle 3 proposte entro 3 giorni lavorativi dal contatto con il responsabile IOV del progetto;
- Invio degli esecutivi entro 3 giorni lavorativi dall'approvazione delle bozze;
- In caso di urgenze, il fornitore deve poter garantire una presa in carico in tempi utili (inferiori alle 48 ore).

Art. 6. NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)

L'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), che si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), che verrà comunicato al fornitore prima dell'avvio del servizio.

Art. 7. VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, al termine di ogni singola prestazione, attesterà la sua regolare esecuzione, trasmettendola al Rup al fine dell'adozione del certificato di regolare esecuzione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto può procedere in ogni momento, durante l'esecuzione del contratto, ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche delle uscite con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica presentata dal fornitore.

Art. 8. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, in particolare, comma 1 lettera a) e comma 9.

Art. 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Fornitore è soggetto alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori previste nel T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

Art. 10. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato a 60 giorni dall'emissione del/i certificato/i di regolare esecuzione a firma del Rup/Dec.

Contestualmente all'emissione dei certificati di regolare esecuzione e, comunque, non oltre sette giorni dall'adozione dello stesso, il Rup emetterà i certificati di pagamento.

Le parti assumono gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del D.L. 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 25 D.L. 6/2014 e delle successive disposizioni attuative.

L'affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice CIG; l'omessa indicazione del predetto codice comporta l'impossibilità per l'Istituto di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Istituto può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Art. 11. GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Prima della stipula del contratto, il Fornitore dovrà inviare alla stazione appaltante la garanzia fideiussoria definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 117, comma 7 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".

La fideiussione dovrà essere intestata a Istituto Oncologico Veneto, via Gattamelata, 64, 35128 Padova e dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

La cauzione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 come segue:

- a) del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese;
- b) del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3.
- c) del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Art. 12. INADEMPIENZE E PENALITA'

Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la ditta non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito e accordato.

In caso di ritardo rispetto ad uno dei termini stabiliti nel presente documento e nel preventivo del fornitore, nonché al termine fissato dalla Stazione Appaltante per adempiere al servizio, al fornitore sarà applicata, previa segnalazione in forma scritta, una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3% e l'1% dell'ammontare netto contrattuale per un periodo massimo di 30 giorni e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale; trascorsi i suddetti 30 giorni, ovvero superato il limite massimo del 10% , il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno nei confronti del fornitore.

Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Art. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, oltre che negli altri casi previsti dallo stesso decreto legislativo.

È fatto salvo quanto previsto dal vigente protocollo di legalità sottoscritto dalla regione del veneto e dal codice civile.

Art. 14. RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

In particolare, l'Istituto si riserva il diritto insindacabile di recesso anticipato del contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, senza che per questo la Ditta appaltatrice possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso in cui, a seguito di espletamento di procedura di gara centralizzata a livello regionale/nazionale avente ad oggetto i beni in argomento (o loro equivalenti sotto il profilo HTA), risultasse una convenzione recante condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate nell'ambito della presente procedura, o nel caso in cui il Fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a detta convenzione.

Art. 15. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO

È vietata qualunque cessione di tutto o di parte del contratto, pena la nullità.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") I dati, anche particolari e/o penali raccolti ai sensi delle prescrizioni dettate dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e D.P.R. n. 412/2000 e s.m. i., saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 — Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per lo svolgimento della procedura cui si riferisce la presente lettera d'invito di gara.

In relazione ai dati sopra richiamati l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento sopra citato.

Si prega di prendere visione dell'informativa privacy completa riportata nella documentazione allegata alla presente procedura o reperibile sul sito www.ioveneto.it/istituzionale/fornitori.

Ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento — informatico e non — verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo: a) il diritto di accesso dei soggetti interessati ex art. 53 del D. Lgs. 50/2016 ed ex l. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara; b) l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti

dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge; c) la pubblicazione della ragione sociale dell'aggiudicatario sul sito web dell'Istituto — sezione "Istituzionale / Amministrazione trasparente " per adempiere agli obblighi normativi connessi alla tutela dei principi di trasparenza dei soggetti pubblici. Laddove ne ricorrano i presupposti, IOV, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, intende designare la ditta aggiudicataria quale responsabile del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all'oggetto dell'appalto, la quale dovrà accettare tale nomina sottoscrivendo lo specifico Accordo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 che viene allegato alla presente lettera invito e che dovrà essere sottoscritto in sede di stipula del contratto.", nonché ex D.Lgs 196/2003 così come integrato dal D.Lgs 101/2018 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Art. 17. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura. Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti il contratto si risolverà di diritto ai sensi dei commi 8, 9 e 9-bis del citato art. 3.

Art. 18. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

La ditta aggiudicataria si impegna ad accettare incondizionatamente il Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 17 della l. 190/2012) consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

In particolare:

Clausola 1 C: "L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

Clausola 2 A: "1. L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori/delle prestazioni relative al servizio/alla fornitura oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma 1."

Clausola 4 A: "1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

Clausola 9 A: "1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1."

Clausola 10 B: "1. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

2. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353

c.p. e 353-bis c.p."

Clausola 11 C: "La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie."

Art. 19. CONTROVERSIE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la Stazione Appaltante, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.

Art. 20. CLAUSOLA FINALE



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente documento, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare l'Ufficio Acquisti, tel. 049.8211187 o inviare richieste di chiarimento tramite e-mail ufficioacquisti@iov.veneto.it.